

REGOLAMENTO

PER L’AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

I. PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. L’attività di Italgas Reti S.p.A. (in seguito anche denominata “Società”), rientra nei cosiddetti “Settori Speciali” dei contratti pubblici così come definiti dall’art. 10 e dalla Parte II, titolo VI Capo I del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei contratti pubblici” (in seguito anche denominato "Codice"). Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 115 e 116 del Codice, la formazione, la stipulazione e l’esecuzione dei contratti di fornitura, servizi e lavori di Italgas Reti S.p.A. concernenti esclusivamente le attività sopra indicate.
2. In forza dell’art. 36, comma 8 del Codice, l’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria avviene sulla base del presente Regolamento interno, predisposto in conformità ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza, ovvero dei principi di trasparenza, economicità, efficacia e correttezza, proporzionalità, parità di trattamento e massima partecipazione.
3. Il presente Regolamento non si applica ai contratti che vengono aggiudicati per scopi diversi dall’esercizio delle attività inerenti ai settori speciali d’intervento, ai sensi dell’art. 14 del Codice, che restano regolati dal diritto privato.

4. Ai fini del presente Regolamento, si fa riferimento alle definizioni contenute nell'art. 3 del Codice.

Art. 2 - Finalità e principi

1. Il presente Regolamento ha il fine di indirizzare l'attività contrattuale di Italgas Reti S.p.A., svolta per proprio conto e per conto delle società del Gruppo Italgas, secondo criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, libera concorrenza, tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale

2. L'attività negoziale si ispira ai seguenti principi: a) perseguimento dei fini "istituzionali" della Società; b) realizzazione della massima economicità in armonia con l'obiettività delle scelte; c) osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali e dei contraenti; d) garanzia di conformità e qualità delle forniture, servizi e lavori in affidamento.

3. I concorrenti devono essere informati dell'esistenza per Italgas Reti S.p.A. di un "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo" di cui al D. Lgs. 231/2001 e di un Codice etico aziendale, essendo altresì obbligati ad accettarne i contenuti dispositivi.

Art. 3 – Modalità di calcolo del valore dei contratti

1. Gli importi delle soglie comunitarie nei settori speciali al di sotto dei quali è applicabile il presente Regolamento sono quelli indicati all'art. 35 del Codice: Euro 443.000 per gli appalti di servizi e forniture; Euro 5.548.000 per gli appalti di lavori e per le concessioni; Euro 1.000.000 per contratti di servizi specificati all'allegato IX.

2. Ai fini della definizione dell'ambito di applicazione del presente Regolamento, i suddetti importi si intendono automaticamente rinnovati qualora intervengano modifiche legislative in tale ambito, specificamente riferite ai settori speciali.

3. Il calcolo del valore stimato degli appalti è sempre da intendersi basato sul totale pagabile, I.V.A. esclusa, compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo.

4. Nessun intervento che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'affidamento alle regole e ai limiti di valore del presente Regolamento o di una fascia di importo inferiore. Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi che derivino da ragioni oggettive legate, ad esempio, ad evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione delle competenti funzioni aziendali; in particolare, deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili.

5. Per le altre modalità di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici si rimanda all'art. 35 del Codice.

Art. 4 – Procedure di affidamento

1. Le procedure di affidamento degli appalti oggetto del presente Regolamento sono l'affidamento diretto o la procedura negoziata senza pubblicazione del bando, a seconda dei limiti di importo di cui al successivo art. 5.

2. La scelta della procedura più idonea rimane, tuttavia, in capo alla Società, la quale potrà, a seconda dell'oggetto e delle caratteristiche dell'appalto da affidare e comunque sempre nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità e parità di trattamento, bandire procedure aperte o ristrette o negoziate previa pubblicazione di

un bando, ovvero, con decisione motivata, procedere all'affidamento diretto di appalti con valori pari o superiori alle soglie di Euro 40.000 previste nel successivo art. 5.

3. Le procedure di affidamento volte alla stipula di un contratto di cui al presente Regolamento sono previamente e formalmente autorizzate secondo quanto previsto dalle procedure interne di Italgas Reti S.p.A. e in conformità al sistema interno dei poteri di spesa.

Art. 5 - Limiti di importo e modalità di affidamento

1. L'affidamento di lavori, forniture e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria può essere distinto nei limiti di importo di seguito indicati.

I. Fasce di valore e modalità di affidamento per lavori

A. affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000: affidamento diretto;

B. affidamenti di importo pari o superiore a Euro 40.000 e fino alla soglia comunitaria: procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, da espletarsi, secondo le modalità di cui ai successivi articoli del presente Regolamento, mediante la consultazione di operatori economici individuati sulla base del Sistema di Qualificazione di Italgas Reti S.p.A. e/o di Elenchi interni di operatori economici o indagini di mercato.

II. Fasce di valore e modalità di affidamento per servizi, forniture e concorsi pubblici di progettazione

A. affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000: affidamento diretto;

B. affidamenti di importo pari o superiore a Euro 40.000 e fino alla soglia comunitaria: procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, da espletarsi, secondo le modalità di cui ai successivi articoli, mediante la consultazione di operatori economici individuati sulla base del Sistema di

Qualificazione di Italgas Reti S.p.A. e/o di Elenchi interni di operatori economici o indagini di mercato.

2. Gli affidamenti avverranno nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e, ove possibile, di rotazione.

3. Nei confronti del contraente uscente dell'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, si applica, salvo casi di lavori, forniture o servizi infungibili, il principio di rotazione nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

4. Il principio di rotazione non si applica nel caso in cui la procedura di affidamento avvenga senza limitazione del numero di operatori economici tra i quali operare la selezione o tale limitazione avvenga mediante sorteggio.

5. Ferma restando l'applicazione del criterio di rotazione sugli inviti dei partecipanti alle procedure di cui al presente Regolamento, al fine di garantire una adeguata rotazione tra gli operatori economici - sia iscritti al Sistema di Qualificazione e/o agli Elenchi tenuti dalla Società, sia individuati con indagini di mercato -, ciascuno di essi potrà aggiudicarsi non più di n. 3 (tre) appalti nello stesso anno.

Art. 6 - Soggetti ammessi e requisiti di ordine generale

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento ovvero alla stipula dei relativi contratti di appalto tutti i soggetti di cui all'art. 45 del Codice e, per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, quelli di cui all'art. 46 del Codice.

2. A prescindere dalla tipologia di procedimento posto in essere per la selezione dell'appaltatore, tutti i soggetti con cui la Società stipula contratti rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento non devono trovarsi in alcuna delle situazioni configuranti motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80, del Codice e devono essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti dalla Società.

3. La Società si riserva di procedere, in qualsiasi momento dello svolgimento delle procedure di affidamento, alla verifica del possesso dei requisiti previsti nella richiesta di offerta e dichiarati in sede di offerta medesima.

4. Per ciascun contratto di appalto rientrante nell'ambito di applicazione del presente Regolamento la Società, prima della liquidazione dei compensi, dovrà acquisire il documento unico di regolarità contributiva dell'operatore economico e sospendere i pagamenti nel caso in cui lo stesso risulti negativo. A tal fine, si applica l'art. 30 del Codice.

Art. 7 - Subappalto e avvalimento

1. In linea generale è ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del Codice e all'avvalimento nei termini e nei modi previsti dall'art. 89 del Codice. Tuttavia, a seconda dell'oggetto e delle caratteristiche dell'appalto da affidare, la Società si riserva la facoltà di prevedere il divieto di subappalto e di avvalimento o di disporre limitazioni o estensioni alla facoltà di ricorrervi.

II. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Art. 8 - Affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti senza gara sono consentiti per contratti di importo inferiore a 40.000 euro. Gli affidamenti di cui al presente articolo sono comunque effettuati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ed a favore di operatori economici in possesso dei requisiti generali e dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.

2. Il contratto, il cui affidamento sarà preceduto dalla formale individuazione delle caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, dei criteri per l'individuazione dell'operatore economico, nonché dell'importo massimo dell'affidamento, potrà essere affidato a operatori economici iscritti nel Sistema di Qualificazione istituito da Italgas Reti S.p.A. ai sensi dell'art. 134 del Codice e/o in appositi Elenchi Fornitori, privi di rilevanza comunitaria, ovvero individuati mediante ricerca di mercato, ferma la verifica del possesso dei requisiti ed il rispetto del principio di rotazione, ove possibile, degli affidamenti.

3. In caso di affidamento all'operatore economico uscente, nella motivazione occorrerà dare atto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

4. Possono, altresì, essere disposti con affidamento diretto, previa adeguata motivazione - salvo quanto previsto in eventuali distinti atti di delega in materia di sicurezza e ambiente - contratti di importo superiore a Euro 40.000 nei seguenti casi:

- qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 125 del Codice;
- qualora ricorrano necessità e urgenze correlate ad esigenze primarie della Società;
- servizi di consulenza professionale, relativamente ai quali sia richiesta un'elevata affidabilità e fiduciarità;
- qualora l'esclusività del bene sul mercato o comprovati motivi tecnici rendano ostativo l'esperimento di procedure con più interlocutori;
- qualora ricorrano emergenze per motivi di sicurezza o ambientali.

5. E' facoltà della Società richiedere agli appaltatori la presentazione di apposita cauzione definitiva.

Art. 9 - Scelta delle procedure

1. Per l'affidamento di tutti i contratti aventi valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35, comma 2 del Codice, che non rientrino nell'ambito di applicazione delle disposizioni relative agli affidamenti diretti di cui al precedente art. 8 del presente Regolamento, la Società espleterà, di norma, una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, con le modalità indicate nei successivi articoli.

2. Rimane ferma, in ogni caso, come già previsto dal precedente art. 4.2., la facoltà per la Società di ricorrere a procedure aperte o ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando, a seconda dell'oggetto e delle caratteristiche dell'appalto da affidare.

Art. 10 - Requisiti di partecipazione

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 6 del presente Regolamento in merito ai soggetti ammessi alle procedure di gara e ai requisiti di ordine generale, la Società potrà decidere di richiedere che tutti i concorrenti siano in possesso di specifici requisiti di capacità tecnico-professionale e/o economico-finanziaria.

Art. 11 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara

1. Per l'affidamento dei contratti di cui ai punti I.B. e II.B. del precedente art. 5, la Società effettuerà una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con invito rivolto ad almeno 3 operatori economici, ove esistenti, individuati tramite il proprio Sistema di qualificazione e/o Elenchi dei Fornitori ovvero mediante apposita indagine di mercato, nel rispetto, ove possibile, di un criterio di rotazione degli inviti.

2. Qualora nel Sistema di qualificazione e negli Elenchi Fornitori non siano reperibili tutti o parte degli operatori economici in grado di svolgere i lavori, le forniture o i servizi oggetto della procedura, ovvero non siano presenti le categorie merceologiche necessarie o sussistano diverse motivazioni legate alla semplificazione, all'efficacia e alla speditezza della procedura, verrà pubblicato sul sito della Società un avviso per la manifestazione di interesse nel quale dovranno essere indicati: il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità di presa di contatto con la Società. L'avviso dovrà rimanere pubblicato per un

periodo minimo di 15 giorni, fatti salvi casi di urgenza che dovranno essere oggettivamente giustificati, a fronte dei quali il termine può essere ridotto fino a 5 giorni. La pubblicazione dell'avviso non obbliga in alcun modo la Società a procedere con la successiva gara.

3. Le lettere di invito saranno inviate anche via PEC e conterranno tutte le indicazioni necessarie per la formulazione delle offerte, nonché il termine ultimo per la loro presentazione che non potrà essere inferiore a 5 giorni.

4. Gli operatori economici dovranno presentare:

- un'offerta economica ed eventualmente un'offerta tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione prescelto;
- un set di documenti di carattere amministrativo redatti secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000. Tali documenti, non necessari qualora già in possesso della Società e in corso di validità, attengono principalmente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 6.

5. La Società potrà comunque prevedere che i concorrenti debbano essere in possesso di eventuali ulteriori requisiti tecnici e/o economici, in conformità a quanto disposto al precedente art. 10 del presente Regolamento.

6. E' facoltà della Società richiedere ai concorrenti la presentazione di apposita cauzione provvisoria e/o definitiva.

7. (a) La Società emetterà lettere di aggiudicazione e di non aggiudicazione tempestivamente per segnalare l'esito della gara; si precisa che per i contratti oggetto del presente Regolamento non vi è l'obbligo di applicare il termine dei 35 gg per la loro stipulazione;

(b) Prima della stipula del contratto, la Società procede alla verifica del possesso dei requisiti previsti nella richiesta di offerta e dichiarati in sede di offerta medesima. All'esito positivo delle verifiche si procede alla stipula del contratto.

8. I risultati delle procedure negoziate di cui al presente articolo sono pubblicati sul sito della Società secondo le modalità previste dalle procedure interne.

Art. 12 - Criteri di aggiudicazione

1. La migliore offerta, nelle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento, è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Fatti salvi gli affidamenti diretti per importi pari o inferiori a 40.000 Euro, sono sempre aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

- a) i contratti relativi ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'art. 50, comma 1 del Codice;
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale.

3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando o l'invito stabiliscono i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, il loro peso e le metodologie di calcolo che verranno applicate nella valutazione delle offerte.

4. Salvo esplicito richiamo nell'atto/avviso di indizione della singola procedura, i criteri per l'individuazione della soglia di anomalia di cui all'art. 97, commi 2 e 3 del Codice non trovano applicazione con riferimento agli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria pro tempore vigente. La Società si riserva

comunque di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6 del Codice.

5. L'aggiudicazione diviene efficace solo a seguito della positiva verifica del possesso dei requisiti richiesti ai concorrenti e autodichiarati in sede di procedura di affidamento dal concorrente risultato aggiudicatario.

6. Ai concorrenti verranno trasmesse le comunicazioni di cui all'articolo 76 del Codice.

7. La Società, in caso d'urgenza, può procedere alla consegna delle attività in pendenza delle verifiche dei requisiti e nelle more della stipula del contratto.

Art. 13 - Procedure telematiche

1. Ai sensi dell'art. 58 del Codice, le procedure di gara oggetto del presente Regolamento potranno essere interamente gestite con sistemi telematici, nel rispetto delle disposizioni del Codice e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure. L'utilizzo dei sistemi telematici non dovrà alterare la parità di accesso agli operatori economici o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.

2. Per ciascuna procedura interamente gestita con sistemi telematici, Italgas potrà stabilire che l'aggiudicazione avvenga con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 56 del Codice.

3. Gli operatori economici interessati alle procedure espletate per via elettronica dovranno accreditarsi presso il portale della Società. Tramite il sistema telematico verrà, in via automatica, creato ed attribuito a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice identificativo personale attraverso l'attribuzione di

user-ID e password e di eventuali altri codici individuali necessari per operare all'interno del sistema.

4. Al momento della ricezione delle offerte, Italgas trasmetterà in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.

5. La procedura di gara espletata per via elettronica prevede una prima fase di verifica della documentazione richiesta negli atti di indizione della gara a corredo dell'offerta. Le offerte presentate dagli operatori economici che non abbiano presentato una corretta e completa documentazione a corredo saranno escluse e pertanto non saranno visualizzate nella graduatoria finale, fatto salvo il ricorso al soccorso istruttorio laddove ammesso ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

IV. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Tutela della privacy

1. La Società tratterà i dati forniti dai concorrenti nel rispetto della normativa vigente in materia, ivi incluso il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) ed esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.

Art. 15 - Foro competente

1. Avverso gli atti relativi alle procedure espletate in ottemperanza al presente Regolamento è ammesso ricorso giurisdizionale nei termini e con le modalità di cui al D. Lgs. 104/2010 ("Codice del processo amministrativo").

Art. 16 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito aziendale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione medesima.
2. La Società si riserva di utilizzare forme di pubblicità ulteriori, laddove le stesse, a garanzia dei principi di massima partecipazione e di concorrenza, vengano ritenute necessarie in relazione all'oggetto ed alle caratteristiche dell'appalto da affidare.
2. Tutti i richiami normativi si intendono effettuati alle disposizioni di legge pro tempore in vigore.